

NOTA

Ad una prima analisi sintetica in **merito allo schema di Codice dei contratti pubblici trasmesso in Parlamento (gennaio 2023)**, si segnalano le seguenti principali proposte di modifica.

- accompagnare il Codice **da un vero “manuale operativo” (rectius: Regolamento per LLPP)** utile alle stazioni appaltanti – il cui processo di qualificazione non può assolutamente essere rimandato – per un’ordinata conduzione del processo di realizzazione delle opere;
- confermare il nuovo regime di **responsabilità erariale** prevista dall’articolo 21 del DL 76/2020 che, com’è noto, incoraggia il fare, piuttosto che il non fare (art. 2);
- prevedere un **limite** di tre mesi entro cui i lavori devono essere banditi, una volta **validato** il progetto, in modo da assicurare che il costo dei prodotti venga determinato facendo riferimento ai prezzi correnti sul mercato (art. 41);
- ridurre la soglia entro la quale attuare la **procedura negoziata senza bando**, nel “sottosoglia” (art. 50);
- garantire che abbia luogo una verifica effettiva, da parte della stazione appaltante, circa l’**aderenza dei prezzi indicati nel prezzario a quelli di mercato** (art. 41);
- **introdurre un divieto assoluto di ricorrere al sorteggio**, ai fini della selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata, restando possibile quantomeno in via eccezionale (art. 50, comma 2);
- introdurre nuovo **metodo per la determinazione della soglia di anomalia** negli atti di gara; quello previsto potrebbe consentire **indebiti condizionamenti** delle procedure (All. I.2);
- **procedere all’attualizzazione dell’incidenza percentuale delle spese generali** rispetto all’incremento dei costi non produttivi e ai maggiori oneri posti a carico degli appaltatori, verificatosi negli ultimi 40 anni (all. I.7- art. 31);
- evitare l’applicazione generalizzata agli appalti pubblici di lavori delle clausole sulle pari opportunità (art. 61);
- superare la possibilità per le S.A. di **derogare all’obbligo di suddivisione in lotti (art. 58, comma 2) per ragioni organizzative** e non sovrapporre la nozione di **lotto quantitativo** con quella di **lotto funzionale (all. I.1)**;
- con riferimento agli **accordi quadro**, inserire misure di maggior equilibrio nei rapporti tra committente ed affidatari (art. 59);
- la **revisione dei prezzi**, fissare le percentuali in 2 per cento dell’importo complessivo del contratto, come soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi, e 90 per cento, come misura della variazione dei

- prezzi che viene riconosciuta; eliminazione della cadenza annuale di elaborazione degli indici (art. 60);
- prevedere un **sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti** più selettivo (art 63);
 - in tema di **consorzi stabili**, introdurre alcuni affinamenti volti ad eliminare quelle “storture”, manifestatesi negli ultimi anni, che hanno portato a fenomeni “anticoncorrenziali”, talora a danno del tessuto imprenditoriale sano e qualificato (art. 67);
 - superare la **responsabilità solidale** di tutti i componenti del **raggruppamento** nei confronti dei **subappaltatori ed, anche, dei fornitori** (art. 68);
 - inserire la possibilità di presentare **offerte “a rialzo”**, presente nelle migliori esperienze internazionali (art. 70);
 - stabilire a regime – e non solo in via transitoria - la **durata quinquennale dell’attestazione**, con verifica al terzo anno, nonché il **periodo documentabile di 15 anni**, ai fini SOA (art. 100);
 - eliminare l’**avalimento anche in funzione premiale (art. 104, comma 4)**;
 - tipizzare maggiormente l’**illecito professionale** nonché superare, ai fini della rilevanza, il semplice rinvio a giudizio (art. 98). Occorrerebbe, inoltre, anche sotto tale profilo, uniformare la disciplina dei settori esclusi a quella dei settori ordinari, eliminando la possibilità per gli enti che operano nei settori esclusi di individuare autonomamente le condotte che costituiscono gravi illeciti professionali (art. 169);
 - **reintrodurre la riduzione del 50 % dell’importo della garanzia** (provvisoria e definitiva) per gli operatori in possesso della **certificazione europea del sistema di qualità** (art. 106);
 - in riferimento alla norma sui **concessionari senza gara**, mantenere il 60/40 ed eliminare il superamento totale dell’obbligo esternalizzazione per concessionari nei settori speciali (art. 186);
 - **reintrodurre il tetto massimo del 30% per il punteggio economico**, in caso di OEPV (art. 108);
 - prevedere una disposizione volta a regolare gli **oneri di accuartieramento (art. 108)**;
 - eliminare/rimodulare il **“rating d’impresa” in capo ad ANAC, superato dalla legge delega (art. 109)**;
 - eliminare la possibilità per la S.A. di **oppori alla sostituzione della garanzia definitiva** con la ritenuta del 10 per cento sui SAL (art. 117);
 - introdurre misure idonee a tutelare gli operatori **in caso di sospensione dell’esecuzione del contratto (art. 121)**;
 - prevedere lo **scorrimento della graduatoria** alle condizioni **offerte dall’operatore** economico interpellato non opera in via automatica, ma solo nel caso in cui sia previsto nei documenti di gara (art. 124);
 - prevedere il **premio di accelerazione in via obbligatoria (art. 126)**;
 - prevedere, ai fini dell’affidamento delle **concessioni “sotto-soglia”**, la possibilità di ricorso alle procedure aperte (art. 187);

- consentire l'esecuzione dei **servizi globali** anche ad altri soggetti, oltre il **contraente generale (artt. 203 e 208)**;
- eliminare, in materia di **contenzioso**, la richiesta di una **fideiussione a garanzia** della **domanda cautelare** e prevedere l'obbligo per il chiamato di formulare un'ipotesi di danno dallo stesso generato (art. 209);
- prevedere il riferimento, tra le forme di affidamento relative ai contratti complessi e nei settori speciali, al **contratto collaborativo**, inteso, in analogia alla prassi internazionale, come il *"contratto in cui la stazione appaltante e il contraente privato si impegnano a collaborare in buona fede per raggiungere un obiettivo comune, condividendo il risultato positivo o negativo del progetto"* (art. 2);
- reintrodurre, nei **pagamenti alle imprese**, la previsione che consente all'esecutore di emettere fattura anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento, da parte del Rup (art. 125)
- prestare attenzione alla disciplina in materia di "joint venture e affidamenti a imprese collegate", laddove incida sul principio di concorrenza (art. 142);
- migliorare la disciplina delle **varianti** (art. 120).
- **opere di urbanizzazione "a scomputo"**: introdurre chiarimenti per evitare interpretazioni errate della normativa, tali da portare ad escludere che i privati possano assumere, in alternativa alle amministrazioni comunali, la qualità di stazioni appaltanti.

Roma, 19 gennaio 2023